



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 104/14
Lussemburgo, 17 luglio 2014

Sentenza nella causa C-600/12
Commissione / Grecia

Non avendo vietato la gestione incontrollata di una discarica nel parco nazionale marittimo di Zacinto (Zante), la Grecia ha violato il diritto dell'Unione in materia di ambiente

Tale discarica satura danneggia l'habitat della tartaruga marina «Caretta – Caretta»

Il diritto dell'Unione¹ impone agli Stati membri di prendere le misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti non danneggi la salute umana e non rechi pregiudizio all'ambiente. Gli Stati membri devono altresì vietare l'abbandono, lo scarico e la gestione incontrollata dei rifiuti. D'altra parte, qualsiasi autorizzazione per una discarica è subordinata a talune condizioni², mentre le incidenze dei progetti che possono pregiudicare significativamente un sito devono essere opportunamente valutate, tenendo conto degli obiettivi di conservazione degli habitat, della fauna e della flora selvatiche³.

Il parco nazionale marittimo di Zacinto fa parte dal 2006 dei «siti Natura 2000» in ragione della presenza delle tartarughe marine «Caretta-Caretta». Nonostante ciò, i problemi ambientali dovuti, dal 1999, alla gestione di una discarica all'interno del parco⁴ sono causa di gravi incidenze sull'habitat di dette tartarughe⁵.

Infatti, il piano di gestione dei rifiuti per la regione delle isole Ionie prevedeva, dal 2005 (data programmata di chiusura della discarica), la costruzione di una discarica su un altro sito di Zacinto. Nel 2005, l'Associazione di gestione dei rifiuti solidi di Zacinto ha proposto cinque siti idonei a ospitare la nuova discarica (due di tali siti, situati in una zona montuosa, hanno ottenuto parere positivo nel 2008). Tuttavia, l'Associazione non ha poi presentato gli studi di impatto ambientale per la costruzione della nuova discarica.

La discarica esistente continua quindi ad essere gestita nel parco marittimo, benché l'autorizzazione e le clausole ambientali ad essa relative siano scadute nel 2006. È stato anzi deciso che, parallelamente ai lavori di ristrutturazione e di potenziamento del sito, la discarica esistente avrebbe continuato a ricevere i rifiuti di Zacinto fino all'entrata in servizio della nuova discarica (o fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza delle nuove clausole ambientali rinnovate nel 2011 con decreto ministeriale).

Ritenendo che la Grecia violasse il diritto dell'Unione in materia di ambiente, la Commissione ha proposto un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia⁶,

Nella sua sentenza odierna la Corte rileva che la Grecia non contesta gli elementi di fatto invocati dalla Commissione né il pericolo che il cattivo funzionamento della discarica costituisce per la

¹ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312, pag. 3).

² Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1).

³ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, «direttiva habitat» (GU L 206, pag. 7).

⁴ Tale discarica è situata a Gryparaiika nella zona di Kalamaki.

⁵ I problemi menzionati sono particolarmente gravi in prossimità della spiaggia di Sekania, classificata come zona di tutela assoluta.

⁶ La Grecia è già stata condannata dalla Corte in una causa relativa alla stessa specie e alla stessa regione (v. sentenza del 30 gennaio 2002, Commissione/Grecia, [C-103/00](#); v. anche il comunicato stampa n. [8/2002](#)).

salute e per l'ambiente. Costata inoltre che il rinnovo dell'autorizzazione per la discarica comporta il rischio di compromettere un sito Natura 2000.

Di conseguenza, la Corte dichiara che **mantenendo in attività sull'isola di Zacinto una discarica satura caratterizzata da cattivo funzionamento e non conforme alla normativa dell'Unione in materia ambientale, la Grecia ha violato gli obblighi** che le incombono ai sensi della direttiva sui rifiuti e della direttiva relativa alle discariche di rifiuti.

Inoltre, **rinnovando l'autorizzazione per la discarica in violazione del diritto dell'Unione, la Grecia ha violato altresì gli obblighi in materia di conservazione degli habitat, della flora e della fauna selvatiche.**

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia delle sentenze sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106